Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 21 marzo 1983 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero dell'interno

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 78 DEL 21 MARZO 1983:

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1983.

Approvazione del modello 750 concernente la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1983 dalle società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice ed equiparate.

(1685)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 78 DEL 21 MARZO 1983:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni comuni della provincia di Chieti.

(797)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1983, n. **70**.

Determinazione delle tariffe e dei canoni provvisori per il servizio sperimentale videotel.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 7 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973, resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Vista la raccomandazione F.300 del C.C.I.T.T. (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico), riguardante le disposizioni relative all'esercizio pubblico del servizio videotex avente ad oggetto l'immissione e/o l'acquisizione da parte dell'utenza di informazioni all'uopo memorizzate in uno e più centri videotex o in banche dati esterne agli stessi collegate;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società SIP in data 27 febbraio 1968, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1° marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 30 marzo 1977, che fissa, tra l'altro, la misura del canone dovuto dagli abbonati del servizio telefonico che effettuano sulla rete telefonica a commutazione trasmissioni di tipo telegrafico in alternativa alla fonia;

Vista la convenzione stipulata in data 1° luglio 1982 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP, approvata con decreto ministeriale 4 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1982, registro n. 34 Poste, foglio n. 309, che disciplina il servizio di trasmissione dati su rete telefonica a commutazione e su circuiti telegrafici o telefonici diretti;

Atteso che il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1982, concernente la determinazione delle tariffe e dei canoni provvisori per il servizio sperimentale videotel, non ha avuto corso in conseguenza dei rilievi formulati dalla Corte dei conti sul decreto ministeriale 15 ottobre 1982 istitutivo del servizio sperimentale videotel e che, pertanto, occorre procedere all'emanazione di un decreto presidenziale sostitutivo di quello dianzi indicato;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 30 ottobre 1982, che dà corso ad un esperimento in ambito nazionale del servizio videotex, in Italia denominato « Videotel », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 29 novembre 1982;

Riconosciuta l'esigenza di fissare per il periodo di sperimentazione le tariffe ed i canoni dovuti dall'utenza per l'anzidetto servizio;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1983;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Gli abbonati al servizio telefonico ammessi a fruire, nel corso del periodo sperimentale, del servizio « videotel » in qualità di utenti « fornitori di informazioni », in quanto interessati ad immettere dati e notizie di rispettiva pertinenza in un determinato centro videotel e in banche dati esterne ad esso collegate, ovvero in qualità di utenti « acquisitori di informazioni », in quanto interessati ad acquisire su appositi terminali informazioni, preventivamente memorizzate nei centri videotel o in banche dati esterne ad essi collegate, sono tenuti a corrispondere, dalla data di attivazione del servizio, a seconda della categoria di appartenenza, le tariffe ed i canoni seguenti:

1) *Utenti fornitori di informazioni*:

a) canone annuo per sede di utente: L. 120.000 per ogni linea telefonica attestata alla sede operativa dell'utente ed utilizzata per il servizio videotel;

b) canone annuo di abbonamento al servizio: lire 2.000.000 per ogni base-dati messa dall'esercente pubblico a disposizione dell'utente nell'ambito del centro videotel, comprensivo della quota pari al 10% di spettanza dell'Amministrazione P.T.;

c) canone annuo per la memorizzazione delle pagine di informazioni da parte dell'esercente pubblico: lire 10.000 per pagina;

d) tariffa per l'accesso e l'impegno del centro videotel:

L. 150 per 3' di connessione nelle ore diurne (dalle ore 8 alle ore 22);

L. 150 per 9' di connessione nelle ore notturne (dalle ore 22 alle ore 8) e nell'intero orario del sabato e dei giorni festivi.

2) *Utenti acquisitori di informazioni*:

a) canone annuo per sede di utente:

L. 20.000 per ogni linea telefonica attestata alla sede operativa dell'utente ed utilizzata per il servizio videotel nell'abitazione privata dell'utente stesso;

L. 120.000 per ogni linea telefonica attestata ad una sede diversa dall'abitazione dell'utente ed utilizzata per il servizio videotel;

b) tariffa per l'accesso e l'impegno del centro videotel:

L. 150 per 3' di connessione nelle ore diurne (dalle ore 8 alle ore 22);

L. 150 per 9' di connessione nelle ore notturne (dalle ore 22 alle ore 8) e nell'intero orario del sabato e dei giorni festivi.

In aggiunta ai corrispettivi di cui sopra, gli utenti videotel devono corrispondere la normale tariffa telefonica prevista dalle disposizioni tariffarie in vigore per le comunicazioni limitate all'ambito di una stessa rete telefonica urbana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1983

PERTINI

FANFANI — GASPARI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1983
Atti di Governo, registro n. 45, *foglio n.* 23

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 marzo 1983.

Revoca della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. C.M.P. - Compagnia mediterranea prospezioni, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980 n. 445 e 31 marzo 1982 n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 29 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1980, n. 148 con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. C.M.P. - Compagnia mediterranea prospezioni, con sede in Roma, quale società collegata con la S.p.a. Italconsult, ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 27 maggio 1982, con il quale è disposta la proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta a far data dal 29 maggio 1982;

Vista l'istanza del commissario, in data 15 dicembre 1982, volta ad ottenere la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge citata;

Ravvisata l'opportunità di disporre la revoca suddetta;

Visto il parere favorevole espresso dal CIPI in data 4 febbraio 1983;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. C.M.P. - Compagnia mediterranea prospezioni, citata nelle premesse, è disposta la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa.

Il presente decreto sarà comunicato all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(1719)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 marzo 1983.

Sospensione della quotazione contro lire delle valute di conto valutario.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1975, n. 138;

In conformità con le conclusioni emerse al termine della riunione dei Ministri finanziari e dei Governatori delle banche centrali della CEE;

Decreta:

Articolo unico

Dal 21 marzo 1983 e fino a nuova comunicazione, è sospesa la quotazione contro lire delle valute di conto valutario.

Roma, addì 20 marzo 1983

Il Ministro: GORIA

(1859)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 febbraio 1983.

Nuovo schema del conto consuntivo dei comuni e delle province.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti gli articoli 303 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e 219 del regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale 12 febbraio 1911, n. 297, circa il contenuto e la forma del conto dei comuni e delle province;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, concernente il coordinamento delle disposizioni regolanti la contabilità dei comuni e delle province con le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468 e di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 335;

Ritenuta la necessità di uniformare il conto consuntivo degli enti locali al nuovo schema di bilancio annuale di previsione;

Decreta:

Art. 1.

Il conto del bilancio dei comuni e delle province comprende:

1) il rendiconto della gestione dei residui attivi e delle entrate di competenza, distinto nei capitoli e negli articoli e specificato nei raggruppamenti, come il relativo bilancio di previsione;

2) il riepilogo generale delle entrate (gestione dei residui e della competenza);

3) il rendiconto della gestione dei residui passivi e delle spese di competenza, distinto nei capitoli e negli articoli e specificato nei raggruppamenti, come il relativo bilancio di previsione;

4) il riepilogo generale delle spese (gestione dei residui e della competenza);

5) il quadro generale riassuntivo delle entrate, con l'indicazione delle previsioni iniziali, di quelle definitive, degli accertamenti e degli incassi;

6) il quadro generale riassuntivo delle spese con la indicazione delle previsioni iniziali, di quelle definitive, degli impegni e dei pagamenti;

7) il quadro generale riassuntivo dei seguenti risultati:

risultato differenziale tra il totale dei primi tre titoli dell'entrata ed il totale delle spese correnti;

risultato differenziale tra il totale dei primi tre titoli dell'entrata ed il totale delle spese correnti, al netto degli ammortamenti, aumentato delle quote di capitale delle rate per il rimborso dei mutui in estinzione;

risultato differenziale tra il totale dei primi quattro titoli dell'entrata e dei primi due titoli della spesa;

risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, la concessione e la riscossione di crediti, l'accensione ed il rimborso di prestiti e le partite di giro;

risultato differenziale tra il totale complessivo delle spese ed il totale complessivo delle entrate escluse le accensioni di prestiti;

8) il riepilogo degli impegni delle spese correnti e delle spese in conto capitale, classificati secondo l'analisi economico-funzionale;

9) il riepilogo dei pagamenti delle spese correnti e delle spese in conto capitale, classificati secondo l'analisi economico-funzionale;

10) il quadro riassuntivo delle entrate e delle spese relativo a ciascun servizio gestito in economia;

11) il quadro riassuntivo della gestione di cassa;

12) il quadro riassuntivo della gestione finanziaria.

Art. 2.

Il conto va compilato secondo gli schemi dei modelli allegati, facenti parte integrante del presente decreto, dal n. 1 al n. 12 per la redazione ordinaria e dal n. 1/M al n. 4/M per la redazione meccanizzata degli elementi di dettaglio.

Le entrate e le spese devono essere descritte nel conto sinteticamente per capitolo o per articolo, nel caso che il capitolo sia ulteriormente diviso in articoli.

I singoli ordini di riscossione e di pagamento vanno descritti analiticamente nello svolgimento del capitolo o dell'articolo, tenendo distinti i residui dalla competenza.

Art. 3.

E' obbligo del tesoriere di compilare, entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il conto si riferisce:

a) le colonne da 1 a 11 del modello ordinario e quelle da 1 a 5 del modello a redazione meccanizzata iscritte sia nel rendiconto della gestione dei residui attivi e delle entrate di competenza sia nel riepilogo generale delle entrate;

b) le colonne da 1 a 11 del modello ordinario e quelle da 1 a 5 del modello a redazione meccanizzata iscritte sia nel rendiconto della gestione dei residui passivi e delle spese di competenza sia nel riepilogo generale delle spese;

c) il quadro riassuntivo della gestione di cassa.

E' fatto obbligo al tesoriere di utilizzare, in ogni caso, modelli recanti anche la stampa predisposta per l'inserimento degli ulteriori elementi di competenza delle amministrazioni comunali e provinciali.

Art. 4.

Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore a partire dalla compilazione del conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1982.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1983

Il Ministro: ROGNONI

GESTIONE DELLE ENTRATE 1

Classificazione			DESCRIZIONE	Stanziamenti definitivi di bilancio			Conto del tesoriere				Determinazioni del consiglio comunale								Differenze				
								Riscossioni			Riscossioni			Residui attivi da riportare			Totale accertamenti		Residui			Competenza	
																				Minori residui (colonne 5—18)			
Codice	Capitolo	Articolo		Residui	Competenza	Cassa	N. di riferimento allo svolgimento	Residui	Competenza	Totale (colonne 9+10)	Residui	Competenza	Totale (colonne 12+13)	Dai residui	Dalla competenza	Totale (colonne 15+16)	Gestione Residui (colonne 12+15)	Gestione competenza (colonne 13+16)	Maggiori residui (colonne 18—5)	Insussistenti e prescritti	Inesigibili	Maggiori accertamenti (colonne 19—6)	Minori accertamenti (colonne 6—19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	Stanziamenti definitivi di bilancio			Conto del tesoriere			Determinazioni del consiglio comunale								Differenze				
				Riscossioni			Riscossioni			Residui attivi da riportare			Totale accertamenti		Residui			Competenza	
																Minori residui (colonne 5—18)			
	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Totale (colonne 9+10)	Residui	Competenza	Totale (colonne 12+13)	Dai residui	Dalla competenza	Totale (colonne 15+16)	Gestione residui (colonne 12+15)	Gestione competenza (colonne 13+16)	Maggiori residui (colonne 18—5)	Insussistenti e prescritti	Inesigibili	Maggiori accertamenti (colonne 19—6)	Minori accertamenti (colonne 6—19)
4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Titolo I - Entrate tributarie . . .																			
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici																			
Titolo III - Entrate extratributarie .																			
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazione e da ammortamento di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e da riscossione di crediti . .																			
Titolo V - Entrate per accensione di prestiti																			
Titolo VI - Partite di giro																			
Totale generale . . .																			
Avanzo di amministrazione																			
Fondo di cassa																			
Totale generale delle entrate . . .																			

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

4

DESCRIZIONE	Stanziamenti definitivi di bilancio			Conto del tesoriere			Determinazioni del consiglio comunale										Differenze		
				Pagamenti			Pagamenti				Residui passivi da riportare			Totale impegni			Minori residui (colonne 5—19)		Competenza
	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Totale (colonne 9+10)	Residui	Competenza	Totale (colonne 12+13)	Categorie economiche	Dal residui	Dalla competenza	Totale (colonne 16+17)	Gestione residui (colonne 12+16)	Gestione competenza (colonne 13+17)	Categorie economiche	Insussistenti e prescritti	Perenti	Economie (colonne 6—20)
4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Titolo I - Spese correnti																			
Titolo II - Spese in conto capitale . .																			
Titolo III - Spese per rimborso prestiti																			
Titolo IV - Partite di giro																			
Totale generale																			
Disavanzo di amministrazione																			
Totale generale della spesa																			

5

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

ENTRATE	COMPETENZA			CASSA		
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertamenti	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Riscossioni
Titolo I - Entrate tributarie						
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione						
Titolo III - Entrate extratributarie						
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e da riscossione di crediti						
Totale entrate finali						
Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti . . .						
Titolo VI - Partite di giro						
Totale						
Avanzo di amministrazione				—	—	—
Fondo di cassa	—	—	—			
Totale complessivo entrate						

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

SPESE	COMPETENZA			CASSA		
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegni	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Pagamenti
Titolo I - Spese correnti						
Titolo II - Spese in conto capitale						
Totale spese finali						
Titolo III - Spese per il rimborso di prestiti						
Titolo IV - Partite di giro						
Totale						
Disavanzo di amministrazione						
Totale complessivo spese						

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

7

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA			CASSA		
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertamenti o impegni	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Riscossioni o pagamenti
A) Entrate titoli I - II - III . . . . (+)						
Spese correnti (titolo I) . . . . (—)						
Differenza						
B) Entrate titoli I - II - III . . . . (+)						
Spese correnti al netto degli ammortamenti . . . (—)						
Quote di capitale delle rate per il rimborso dei mutui in estinzione . . . . (—)						
Situazione economica						
C) Entrate finali (titoli I - II - III - IV) . . . . . (+)						
Spese finali (titoli I - II) . . . . (—)						
Saldo netto . . . . (+) (—)						
D) Entrate finali (titoli I - II - III - IV) al netto della riscossione di crediti . . . . (+)						
Spese finali (titoli I - II) al netto delle partecipazioni, delle anticipazioni per finalità produttive e non produttive (—)						
Accreditamento / Addebitamento Netto . . . . (+) / (—)						
E) Spese titoli I - II - III - IV . . . . (—)						
Entrate titoli I - II - III - IV - VI . . . . (+)						
Ricorso al mercato . . . . (—)						

RIEPILOGO DEI PAGAMENTI SECONDO L'ANALISI ECONOMICO-FUNZIONALE

CATEGORIA ECONOMICA	IMPORTO PER SEZIONI									
	Sez. I	Sez. II	Sez. III	Sez. IV	Sez. V	Sez. VI	Sez. VII	Sez. VIII	Sez. IX	
	Amministrazione generale	Giustizia	Sicurezza pubblica e difesa	Istruzione e cultura	Azioni ed interventi nel campo delle abitazioni	Azioni ed interventi in campo sociale	Trasporti e comunicazioni	Azioni ed interventi in campo economico	Oneri non ripartibili	TOTALE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Spese correnti										
Ctg. 1ª - Personale										
Ctg. 2ª - Acquisto di beni e servizi										
Ctg. 3ª - Trasferimenti (*)										
Ctg. 4ª - Interessi										
Ctg. 5ª - Poste correttive e compensative delle entrate										
Ctg. 6ª - Ammortamenti										
Ctg. 7ª - Somme non attribuibili										
(*a*) Totale spese correnti										
Spese in conto capitale										
Ctg. 1ª - Beni ed opere immobiliari a carico diretto dell'ente										
Ctg. 2ª - Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dell'ente										
Ctg. 3ª - Trasferimenti (**)										
Ctg. 4ª - Partecipazioni azionarie e conferimenti										
Ctg. 5ª - Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive										
Ctg. 6ª - Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive										
Ctg. 7ª - Somme non attribuibili										
(*b*) Totale spese in conto capitale										
(*a*+*b*) Totale										
(*) analisi ctg. 3ª — Dallo Stato										
(*) analisi ctg. 3ª — Dalle regioni										
(*) analisi ctg. 3ª — Da altri enti del settore pubblico										
(**) analisi ctg. 3ª — Dallo Stato										
(**) analisi ctg. 3ª — Dalle regioni										
(**) analisi ctg. 3ª — Da altri enti del settore pubblico										

RIEPILOGO DEGLI IMPEGNI SECONDO L'ANALISI ECONOMICO-FUNZIONALE

CATEGORIA ECONOMICA	IMPORTO PER SEZIONI									
	Sez. I	Sez. II	Sez. III	Sez. IV	Sez. V	Sez. VI	Sez. VII	Sez. VIII	Sez. IX	TOTALE
	Amministrazione generale	Giustizia	Sicurezza pubblica e difesa	Istruzione e cultura	Azioni ed interventi nel campo delle abitazioni	Azioni ed interventi in campo sociale	Trasporti e comunicazioni	Azione ed interventi in campo economico	Oneri non ripartibili	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Spese correnti										
Ctg. 1ª - Personale										
Ctg. 2ª Acquisto di beni e servizi										
Ctg. 3ª Trasferimenti (*)										
Ctg. 4ª Interessi										
Ctg. 5ª Poste correttive e compensative delle entrate										
Ctg. 6ª Ammortamenti										
Ctg. 7ª Somme non attribuibili										
(*a*) Totale spese correnti										
Spese in conto capitale										
Ctg. 1ª Beni ed opere immobiliari a carico diretto dell'ente										
Ctg. 2ª Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dell'ente										
Ctg. 3ª Trasferimenti (**)										
Ctg. 4ª Partecipazioni azionarie e conferimenti										
Ctg. 5ª Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive										
Ctg. 6ª Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive										
Ctg. 7ª Somme non attribuibili										
(*b*) Totale spese in conto capitale										
(*a*+*b*) Totale										
(*) analisi ctg. 3ª — Dallo Stato										
(*) analisi ctg. 3ª — Dalle regioni										
(*) analisi ctg. 3ª — Da altri enti del settore pubblico										
(**) analisi ctg. 3ª — Dallo Stato										
(**) analisi ctg. 3ª — Dalle regioni										
(**) analisi ctg. 3ª — Da altri enti del settore pubblico										

SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA RELATIVO A . . . .

ENTRATE				SPESE			
Numero		Denominazione	Importo	Numero		Denominazione	Importo
Capitolo	articolo			Capitolo	articolo		
		Totale entrate . . .				Totale spese . . .	
		Differenza passiva . . .				*Differenza attiva* . . .	
		Totale a pareggio . . .				Totale a pareggio . . .	

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

11

	CONTO		TOTALE
	Residui	Competenza	
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'entrata)			
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della spesa)			
Fondo al 31 dicembre 19... .			

. lì .

Il Tesoriere

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

12

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
RISCOSSIONI			
PAGAMENTI			
FONDO DI CASSA			
FONDO DI CASSA presso la Tesoreria statale .			
RESIDUI ATTIVI (al netto dei fondi di cassa presso la Tesoreria statale)			
SOMMA			
RESIDUI PASSIVI .			
	Avanzo o disavanzo di amministrazione al 31 dicembre .		
	Residui passivi perenti .		
	Avanzo o disavanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre .		

. . lì . .

Il Segretario *Il Sindaco o il Presidente*

. . . .

GESTIONE DELLE ENTRATE

1M

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Capitolo - Articolo)		Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazioni del consiglio			Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Da residui (C)	Da residui (D)	Residui (E = C + D)	(F = E — A) (F = A — E) (*)
	CP	Competenza (G)		Competenza (H)	Da competenza (I)	Da competenza (L)	Competenza (M = I + L)	(N = M — G) (N = G — M)
	CS	Cassa (O)		Cassa (P)	Totale cassa (Q)			(R = Q — O) (R = O — Q)
	T					Residui al 31 dicembre (S = D + L)	Accertamenti 31 dicembre (T = E + M)	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui: Insussistenti (INS) - Prescritti (PRE) - Inesigibili (INE).

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

2M

DESCRIZIONE		Stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni del consiglio			Maggiori o minori entrate
			Riscossioni	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Da residui (C)	Da residui (D)	Residui (E = C + D)	(F = E — A) (F = A — E) (*)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Da competenza (I)	Da competenza (L)	Competenza (M = I + L)	(N = M — G) (N = G — M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Totale cassa (Q)			(R = Q — O) (R = O — Q)
	T				Residui al 31 dicembre (S = D + L)	Accertamenti al 31 dicembre (T = E + M)	
Titolo I - Entrate tributarie	RS CP CS T						
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e da trasferimenti dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici	RS CP CS T						
Titolo III - Entrate extratributarie	RS CP CS T						
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e da riscossione di crediti	RS CP CS T						
Titolo V - Entrate per accensione di prestiti	RS CP CS T						
Titolo VI - Partite di giro	RS CP CS T						
Totale generale	RS CP CS T						
Avanzo di amministrazione							
Fondo di cassa							
Totale generale delle entrate	RS CP CS T						

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS) - Prescritti (PRE) Inesigibili (INE)

GESTIONE DELLE SPESE

3M

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Capitolo - Articolo)		Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazioni del consiglio			Minori residui o economie
				Pagamenti	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Da residui (C)	Da residui (D)	Residui (E = C + D)	(F = A — E) (*)
	CP	Competenza (G)		Competenza (H)	Da competenza (I)	Da competenza (L)	Competenza (M = I + L)	(N = G — M)
	CS	Cassa (O)		Cassa (P)	Totale cassa (Q)			(R = O — Q)
	T					Residui al 31 dicembre (S = D + L)	Impegni al 31 dicembre (T = E + M)	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS) - Prescritti (PRE) - Perenti (PER).

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

4M

DESCRIZIONE		Stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere — Pagamenti	Determinazioni del consiglio — Pagamenti	Determinazioni del consiglio — Residui da riportare	Determinazioni del consiglio — Impegni	Minori residui o economie
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Da residui (C)	Da residui (D)	Residui (E = C + D)	(F = A — E) (*)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Da competenza (I)	Da competenza (L)	Competenza (M = I + L)	(N = G — M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Totale cassa (Q)			(R = O — Q)
	T				Residui al 31 dicembre (S = D + L)	Impegni al 31 dicembre (T = E + M)	
Titolo I - Spese correnti	RS						
	CP						
	CS						
	T						
Titolo II - Spese in conto capitale	RS						
	CP						
	CS						
	T						
Titolo III - Spese per rimborso prestiti	RS						
	CP						
	CS						
	T						
Titolo IV - *Partite di giro*	RS						
	CP						
	CS						
	T						
Totale generale	RS						
	CP						
	CS						
	T						
Disavanzo di amministrazione							
Totale generale della spesa	RS						
	CP						
	CS						
	T						

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS) - Prescritti (PRE) - Perenti (PER).

(1387)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 marzo 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Falegnami ed affini », in Glorie di Bagnacavallo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il giorno 27 gennaio 1983 nei confronti della società cooperativa a r.l. « Falegnami ed affini », con sede in Glorie di Bagnacavallo (Ravenna), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'Ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. Falegnami ed affini », con sede in Glorie di Bagnacavallo (Ravenna), costituita per rogito notaio dott. Eugenio Bettucci in data 13 gennaio 1946 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Giovanni Amadei nato a Ravenna il 23 luglio 1915 ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(1750)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 novembre 1982.

Iscrizione nella tariffa di vendita di una marca di sigarette di produzione nazionale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul Monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca, tra l'altro, disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Ritenuto che occorre provvedere all'inserimento nella classificazione della tariffa di cui alla tabella allegato *E* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, e successive modificazioni, di un nuovo tipo di sigaretta di produzione nazionale denominato « Futura »;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato n. 4 del 26 ottobre 1982, con la quale è stato proposto il prezzo di tariffa di L. 60.000 il kg. convenzionale;

Decreta:

Nella classificazione stabilita dalla tabella allegato *E* alla legge 10 dicembre 1975 n. 724 e successive modificazioni la seguente marca di sigaretta, di produzione nazionale, è inquadrata al prezzo di tariffa a fianco indicato:

Futura L. 60.000 il kg convenzionale.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1982

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1982
Registro n. 3 *Monopoli, foglio n.* 358

(1717)

DECRETO 22 gennaio 1983.

Iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri, variazione di denominazione e radiazione di altre marche.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre provvedere all'iscrizione in tariffa di alcune marche di tabacchi lavorati esteri, in base al prezzo richiesto dal fornitore, nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle allegati A, B, C, D ed E alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, e successive modificazioni, nonché in base alle richieste delle rispettive ditte fornitrici, alla modifica di denominazione ed alla radiazione di altre marche già iscritte;

Sentito in proposito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nelle classificazioni stabilite dalle tabelle allegati A, B, C, D ed E alla legge 10 dicembre 1975, n. 724 e successive modificazioni, le seguenti marche di tabacchi lavorati esteri sono inquadrate al prezzo di tariffa a fianco di ciascuna indicato:

PROVENIENZA PAESI TERZI

Tabacchi da fiuto

(Tabella *A*)

Copenhagen Snuff (40 scatole)	Lit. 100.000 il kg conv.le più dazio

PROVENIENZA C.E.E.

(Tabella *B*)

Per sigarette:

Maverick american blend (10 barattoli)	Lit.	70.000	il kg conv.le
Maverick american blend (25 buste)	»	62.500	»
Van nelle zware shag (25 buste)	»	62.500	»
Van nelle half zware shag (25 buste)	»	62.500	»

Per pipa:

Amsterdamer royal mixture (20 buste)	Lit.	70.000	il kg conv.le
Assens' golden cavendish (scottish blend) (20 buste)	»	70.000	»
Borkum riff black cavendish (20 buste)	»	80.000	»
Borkum riff cherry cavendish (20 buste)	»	80.000	»
Holger danske black and bourbon (luxury blend) (20 scatole)	»	70.000	»
Mellow Virginia (rubbed out) (20 scatole)	»	140.000	»
Radford's old scotch (mild cut) (20 buste)	»	70.000	»
Sinclairs navy flake mild (matured navy blend) (20 scatole)	»	120.000	»
Troost special cavendish (20 buste)	»	70.000	»

Sigari

(Tabella *C*)

Comuni:

La Paz coronas grandes ck 131	Lit.	150.000	il kg conv.le

Altri:

Kentucky kings (rich full flavor)	Lit.	160.000	il kg conv.le

Sigaretti

(Tabella *D*)

Comuni:

Clubmaster Brasil n. 144	Lit.	68.000	il kg conv.le
J. Cortes (Havane)	»	140.000	»
La Paz puritos cigarillos	»	100.000	»
La Paz puritos cigarillos Brazil	»	110.000	»
La Paz Wilde cigarillos	»	100.000	»
La Paz Wilde cigarillos Brazil type	»	110.000	»
Para nuestros amigos n. 1005 (Havana)	»	120.000	»

Sigarette

(Tabella *E*)

Benson & Hedges special mild (filter)	Lit.	82.500	il kg conv.le
Cartier vendôme luxury slim (filter)	»	87.500	»
Lord ultra lights (filter)	»	82.500	»

Art. 2.

Le seguenti marche di tabacchi lavorati esteri sono radiate dalla tariffa di vendita in Italia:

Trinciati per pipa:

Revelation.

Sigaretti:

Dannemann con filtro; Dannemann wilde Brasil.

Sigarette:

Eve (filter); Madison international (filter); Roxy; Sobrante of London.

Art. 3.

Viene modificata come segue la denominazione della sottoindicata marca di tabacchi lavorati esteri di provenienza C.E.E.:

Sigarette:

da Roxy dual extra light (filter) a Roxy dual mild (filter).

Art. 4.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1983

Il Ministro: FORTE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1983
Registro n. 1 *Monopoli, foglio n.* 113

(1718)

DECRETO 17 marzo 1983.

Determinazione delle caratteristiche dei contrassegni di Stato per apparecchi di accensione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 febbraio 1983, n. 52;

Ritenuta la necessità di stabilire le caratteristiche dei tipi di contrassegni di Stato da applicare sugli apparecchi di accensione e sulle parti e pezzi di ricambio principali di cui all'art. 1, lettere *c*), *d*), *h*) ed *l*) del citato decreto-legge;

Visto il proprio decreto 10 gennaio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 dell'11 gennaio 1983;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche dei tipi di contrassegni di Stato da applicare sugli apparecchi di accensione e sulle parti e pezzi di ricambio principali di cui alle premesse sono così stabilite: marca stampata in calcografia a due colori continui, su carta filigranata a tappeto con stelline multiple; nella parte destra campeggia lo stemma ufficiale della Repubblica italiana, sulla sinistra si leggono le diciture: in alto « imposta di fabbricazione » ed in basso, a fondo pieno, per i tipi di cui al citato art. 1, lettere *c*) e *h*), « apparecchi di accensione », e per i tipi di cui allo stesso art. 1, lettere *b*) e *l*), « accendigas ».

I colori e le dimensioni delle marche sono i seguenti:

a) per gli apparecchi di accensione di cui all'art. 1, lettera *c*): colore « azzurro/rosso » e mm 12 × 24 formato carta e mm 9 × 21 formato stampa;

b) per gli apparecchi di accensione di cui all'art. 1, lettera *d*): colore « giallo/verde » e mm 12 × 24 formato carta e mm 9 × 21 formato stampa;

c) per gli accendigas per uso domestico di cui all'art. 1, lettera *h*): colore « nero/rosso » e mm 12 × 72 formato carta e mm 9 × 69 formato stampa;

d) per le parti e pezzi di ricambio principali di cui all'art. 1, lettera *l*): colore « rosso/grigio » e mm 12 × 72 formato carta e mm 9 × 69 formato stampa.

Fino a quando non sarà possibile disporre di tali contrassegni, possono essere applicate sugli apparecchi di accensione e sulle parti e pezzi di ricambio sopra menzionati, quali contrassegni di Stato, le seguenti marche:

1) sugli apparecchi di accensione di cui al citato art. 1, lettera *c*), le marche di colore « verde » con le diciture, in alto, « imposta di fabbricazione » ed in basso, a fondo pieno, « apparecchi di accensione », già destinate alla legittimazione degli apparecchi di accensione di cui all'art. 1, lettera *a*), del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, e le cui caratteristiche furono stabilite dall'art. 2 del decreto ministeriale 22 aprile 1971;

2) sugli apparecchi di accensione di cui al menzionato art. 1, lettera *d*), le marche di colore « bleu » con le diciture, in alto, « imposta di fabbricazione » ed in basso, a fondo pieno, « apparecchi di accensione », già destinate alla legittimazione degli apparecchi di accensione di cui all'art. 1, lettera *c*), del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, e le cui caratteristiche furono stabilite dall'art. 2 del decreto ministeriale 22 aprile 1971;

3) sugli accendigas di cui al citato art. 1, lettera *h*), le marche di colore « amaranto » con le diciture, in alto, « imposta di fabbricazione » ed in basso, a fondo pieno, « accendigas », già destinate alla legittimazione degli accendigas per uso domestico di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, e le cui caratteristiche furono stabilite dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 febbraio 1972;

4) sulle parti e pezzi di ricambio principali di cui al menzionato art. 1, lettera *l*), le marche di colore « grigio » con le diciture, in alto, « imposta di fabbri-

cazione » ed in basso, a fondo pieno, « accendigas », già destinate alla legittimazione degli accendigas incorporati od annessi a fornelli e forni a gas per uso di cucina di cui all'art. 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, e le cui caratteristiche furono stabilite dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 febbraio 1972.

Art. 2.

E' abrogato il decreto 10 gennaio 1983, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1983

Il Ministro: FORTE

(1749)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 13 gennaio 1983, n. 71.

Autorizzazione alla fondazione « Giorgio Cini », con sede nell'isola di San Giorgio Maggiore - Venezia, ad accettare una donazione.

N. 71. Decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1983, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Giorgio Cini », con sede nell'isola di San Giorgio Maggiore - Venezia, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in due opere d'arte valutate L. 150.000.000, disposta dalla principessa Yana Alliata di Montereale nata Cini, con atto integrativo di donazione in data 15 maggio 1982, n. 68397 di repertorio, a rogito dottor Giovanni Candiani, notaio in Venezia, registrato a Venezia in data 3 giugno 1982 al n. 1664.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1983
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 227

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 22 febbraio 1983. Direttive per la realizzazione dei progetti Pec e Cirene

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 18 marzo 1982, n. 85;

Vista la delibera Cipe del 29 aprile-6 maggio 1981 e le precedenti determinazioni ivi richiamate;

Vista la relazione conclusiva della commissione istruttoria sui progetti Cirene e Pec nominata in data 5 agosto 1982, con decreto del Ministro del bilancio di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro delle partecipazioni statali;

Preso atto che detta commissione istruttoria ha espresso, sulla base delle valutazioni effettuate in ordine al mandato conferitole, parere favorevole alla prosecuzione dei progetti purché siano posti in atto interventi e siano rispettate condizioni che la commissione stessa ha puntualmente individuato come segue:

1. *Cirene*:

l'Enel mantenga senza ridimensionamenti il suo impegno finanziario attuale, corrispondente ad una quota del 25% del costo dell'impianto, nonché l'impegno tecnico dell'équipe attualmente operante;

si concluda entro il 1982 l'accordo di forfettizzazione con la Nira per il prezzo della parte a finire dell'isola nucleare;

l'Enea concordi con l'Enel entro il 1983 e presenti al Cipe le modalità ed i tempi del programma di esercizio tenendo conto delle sperimentazioni prevedibili e delle azioni connesse all'addestramento del personale, fermo restando che le spese per la gestione dell'impianto in funzione siano assunte dall'Enel nell'ambito delle sue ordinarie responsabilità;

la Disp confermi esplicitamente e motivatamente di poter garantire, per quanto le compete, il rispetto dei tempi oggi previsti, con le forze disponibili;

il direttore tecnico unico di provata capacità e competenza, designato con ampie responsabilità e poteri, risponda semestralmente sullo stato dei lavori anche al Cipe od ad un organismo tecnico dal Cipe delegato.

Ove una sola di queste condizioni non fosse rispettata, la commissione è del parere che convenga al Paese affrontare lo onere dei costi a chiudere cancellando l'impresa Cirene e provvedendo ad un piano di recupero delle competenze e dei manufatti in qualche modo recuperabili.

2. *Pec*:

accordo entro il 1983 per un coinvolgimento del Ceanovatome francese nel programma evolutivo di ricerca e prove; la commissione suggerisce inoltre che si ricerchi ogni possibile coinvolgimento tecnico-finanziario di partners qualificati italiani o stranieri, con riduzione dell'onere per l'Enea di una frazione apprezzabile (che la commissione suggerisce al 20%), atta a testimoniare concretamente dell'interesse dell'impianto nel contesto nazionale ed internazionale;

rinegoziazione da parte dell'Enea dell'accordo stipulato nel 1974 con il Cea, intesa ad ottenere un impegno adeguato per quel che attiene ai problemi di licenziabilità dell'impianto. A tale riguardo il presidente dell'Enea riferirà entro sei mesi al Ministro dell'industria sulle iniziative adottate e sui risultati conseguiti;

approvazione dell'8° atto aggiuntivo con l'attuale forfettizzazione del 65% e con l'impegno di ulteriore forfettizzazione della parte Nira nel contratto Enea - Nira sino a raggiungere la quota massima del 95% (dall'attuale 65%) nel più breve tempo possibile, e comunque l'80% in tre mesi, il 95% in un anno da oggi;

tenuto conto del ruolo positivo svolto dall'Enel nella impresa Superphenix e della presenza nell'ente elettrico di tecnici con esperienza di gestione e di realizzazione di grandi progetti nucleari, ritiene necessaria la qualificazione dell'interesse dell'Enel, entro sei mesi, in termini che il Cipe o un organismo tecnico dal Cipe delegato ritengano accettabili per un reale coinvolgimento e per una partecipazione attiva;

la Disp confermi esplicitamente e motivatamente di poter garantire, per quanto le compete, il rispetto dei tempi oggi previsti, con le forze disponibili;

il direttore tecnico unico di provata capacità e competenza, designato con ampie responsabilità e poteri, risponda semestralmente sullo stato dei lavori anche al Cipe o ad un organismo tecnico dal Cipe delegato.

Ove un solo di questi impegni non fosse rispettato, la commissione è del parere che al Paese convenga affrontare l'onere dei costi a chiudere e procedere ad un piano di recupero, certo non facile, delle competenze e dei manufatti in qualche modo recuperabili.

Infine, per quanto concerne la richiesta da parte dell'ente di un finanziamento statale che, ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dagli effetti inflattivi, integri il contributo erogato per il quadriennio 1980-84 con la legge n. 85 del 1982, la commissione considerato anche il rallentamento subito dalla spesa connesso ai progetti in esame nei primi anni del quinquennio considerato, ritiene che l'Enea possa fare fronte a detti maggiori oneri e a quelli che matureranno fino al 31 dicembre 1984 con le disponibilità finanziarie già assegnate e, ove necessario, attraverso una dovuta contrazione degli altri programmi di attività.

Vista la delibera in data 17 febbraio 1983 con la quale il consiglio di amministrazione dell'Enea ha approvato il Doc. (83) n. 63/C.A.;

Preso atto delle decisioni assunte con la predetta delibera dell'Enea concernenti.

Per quanto riguarda il Pec:

la conclusione entro il 1983 di un accordo-quadro con il Cea sulla base della lettera di intenti inviata in data 24 gennaio 1983 dall'amministratore delegato del Cea all'Enea ove: è riconosciuto il significato programmatico dell'impresa Pec nel quadro delle attività sui reattori veloci in campo internazionale, come strumento di ricerca unico in Europa per quanto attiene agli studi di sicurezza e in particolare al combustibile; i tempi di realizzazione del Pec sono giudicati congrui con le esigenze programmatiche dello sviluppo della filiera; è espressa disponibilità alla partecipazione all'esercizio sperimentale del reattore; sono offerti concreti contributi alla realizzazione dell'impresa sotto forma sia di messa a disposizione — senza pagamento, ma in conto della futura partecipazione all'esercizio — di tecnici ad alto livello per le attività in corso, sia di sostanziale modifica, a favore della parte italiana, delle clausole dello accordo che regolerà la partecipazione italiana, a livello tecnico e gestionale, all'impianto del Cea di fabbricazione di elementi di combustibile;

la definizione di una partecipazione tecnica e finanziaria della C.E.E. all'impresa Pec sulla base delle trattative già favorevolmente avviate con la commissione C.E.E., che saranno concluse entro il 1983;

l'acquisizione di un supporto, più ampio che non in passato, da parte dell'Enel nelle aree di pianificazione e controllo delle progettazioni e realizzazioni, valutazione economica delle offerte dei fornitori, messa a punto di programmi di manutenzione degli impianti, pianificazione delle attività per la preparazione del personale per l'esercizio;

la revisione della struttura organizzativa che opera sull'impresa Pec con: l'attribuzione a un responsabile unico di tutti i compiti connessi, sia alla realizzazione dell'impianto, sia alle prove di avviamento e salita a potenza del reattore completo del canale centrale sperimentale; la parallela attribuzione al responsabile unico dei necessari poteri mediante specifiche deleghe del consiglio di amministrazione e disposti inseriti nel contratto di fornitura con Nira e nel nuovo regolamento amministrativo dell'ente; l'introduzione di una più efficace ripartizione di funzioni tra le unità alle dipendenze del responsabile unico; l'immissione di personale esperto di provenienza esterna, resa possibile dal nuovo contratto di lavoro dell'Enea;

la stipula dell'ottavo atto aggiuntivo al contratto Nira-Enea per la realizzazione del reattore Pec nella forma già siglata tra le parti;

la definizione entro il 1983 e sulla base delle previsioni di spesa e delle attività oggetto del citato ottavo atto aggiuntivo di un'ulteriore forfettizzazione concordata tra le parti da sottoporre per approvazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per quanto riguarda il Cirene:

l'aggiornamento degli esistenti accordi tra Enea e Enel per:

la costituzione, relativamente alla fase di realizzazione dell'impianto con la confermata partecipazione dell'Enel alle attività sia dal punto di vista finanziario, per il 25% degli oneri, sia dal punto di vista tecnico-gestionale, di un quadro unitario di comando basato sulla istituzione di una sede di coordinamento tecnico dell'intera impresa, di cui farà parte anche la industria sistemista, e sulla individuazione di un responsabile unico della costruzione che abbia funzioni gerarchiche sulle unità operative dell'Enel impegnate nella realizzazione, nelle quali sarà anche inserito personale esperto a cura dell'Enea;

il responsabile della costruzione riferirà a un comitato di gestione Enea-Enel al massimo livello degli organi esecutivi dei due enti, che assicureranno, in base ai poteri loro conferiti, l'operatività delle azioni necessarie al conseguimento degli obiettivi;

la costituzione di una società, con partecipazione di Enea, Enel e industria sistemista, che prenda in carico la gestione dell'impianto e che sia tale da soddisfare, oltre alle prescrizioni in legge circa la titolarità dell'esercizio, anche la esigenza che le rispettive responsabilità caratterizzanti il contratto di fornitura per la realizzazione siano mantenute anche nelle fasi di operatività della costituenda società;

la stipula degli atti aggiuntivi ai contratti in essere con la Nira per la fornitura dell'isola nucleare e dell'assieme reattore, nonché la definizione entro il 1983 di un'ulteriore forfettizzazione concordata fra le parti da sottoporre all'approvazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per quanto riguarda entrambi i progetti:

il potenziamento con personale esperto delle strutture della Disp, secondo il piano predisposto dal direttore della Disp stessa, così da consentire tutte le azioni di licenziamento e controllo su entrambi gli impianti;

il contenimento delle richieste di fondi integrativi rispetto alla dotazione della legge di finanziamento del piano quinquennale 1980-84 all'importo corrispondente ai soli effetti inflattivi e limitatamente ai costi dei due progetti Cirene e Pec.

Vista la manifestazione di disponibilità dell'Enel alla prosecuzione delle attività in collaborazione Enel-Enea per la realizzazione dell'impianto Cirene;

Considerata la complementarietà dei programmi Cirene e Pec con il programma di realizzazione delle centrali di potenza previsto dal Pen, in particolare per quanto attiene al comparto industriale manufatturiero;

Sentito il comitato tecnico permanente energia;

Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

1. Il completamento della realizzazione dei progetti Cirene e Pec confermando, sulla base della relazione della commissione istruttoria citata in premessa, i programmi temporali ed i costi di seguito riportati:

completamento meccanico dell'impianto Cirene entro aprile 1985 al costo di 294,4 miliardi di lire a partire dall'1 gennaio 1983, in moneta riferita alla stessa data ed inclusivo di tutti gli importi contrattuali ivi compresi gli effetti inflattivi stimati e gli oneri fiscali alla medesima data;

completamento meccanico dell'impianto Pec entro il novembre 1987 al costo di 911,3 miliardi di lire a partire dall'1 gennaio 1983, in moneta riferita alla stessa data, ed inclusivo di tutti gli importi contrattuali ivi compresi gli effetti inflattivi stimati e gli oneri fiscali alla medesima data.

2. Sono confermati gli accordi esistenti tra Enea ed Enel in merito alla ripartizione dei costi per la realizzazione dello impianto Cirene; in considerazione del significato di strumento di ricerca, sviluppo e promozione industriale, rivestito dall'iniziativa, Enea ed Enel procederanno alla costituzione, nella forma più appropriata, di una società aperta alla partecipazione dell'industria sistemista, per la gestione dell'impianto.

3. Le spese relative all'attuazione dei programmi di attività dell'Enea per le imprese Pec e Cirene troveranno copertura nelle disponibilità finanziarie del quarto e del quinto piano quinquennale dell'ente.

Roma, addì 22 febbraio 1983

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
BODRATO

(1762)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. I.T.L.A.F., già con sede in S. Giovanni alla Vena ed ora in Peccioli.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 38.089.715 dovuto dalla S.r.l. I.T.L.A.F. è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Pisa è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1611)

MINISTERO DEL TESORO

Quinta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10 % 1977/1988 e 1978/1988

Si rende noto che il giorno 31 marzo 1983, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento la ricognizione e l'imbussolamento delle sei serie degli speciali certificati di credito 10% 1977/1988 e 1978/1988, emessi in base al: decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e decreto ministeriale 6 agosto 1977; legge 8 agosto 1977, n. 565 e decreto ministeriale 4 ottobre 1977; legge 8 agosto 1977, n. 565 e decreto ministeriale 14 novembre 1977; legge 8 agosto 1977, n. 565 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977.

Il giorno 1° aprile 1983, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla quinta estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà sorteggiata saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1983.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1759)

Sesta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10 % 1977/1987

Si rende noto che il giorno 31 marzo 1983, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento la ricognizione e l'imbussolamento delle cinque serie degli speciali certificati di credito 10% 1977/1987, emessi in base al: decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386; legge 31 marzo 1976, n. 72 ed ai decreti ministeriali 6 agosto 1976 e 30 dicembre 1976.

Il giorno 1° aprile 1983, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla sesta estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà sorteggiata saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1983.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1758)

Settima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10 % - 1975/1986 e 1976/1986

Si rende noto che il giorno 31 marzo 1983, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle quattro serie degli speciali certificati di credito 10% 1975/1986 e 1976/1986, emessi in base al: decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 ed ai decreti ministeriali 18 aprile 1975 e 24 novembre 1975.

Il giorno 1° aprile 1983, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla settima estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà sorteggiata saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1983.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1757)

Ottava estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10 % 1975/1985

Si rende noto che il giorno 31 marzo 1983, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento la ricognizione e l'imbussolamento delle tre serie degli speciali certificati di credito 10% 1975/1985, emessi per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici, in base al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 ed al decreto ministeriale 27 novembre 1974.

Il giorno 1° aprile 1983, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto all'ottava estrazione di una serie.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà sorteggiata saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1983.

Il numero della serie estratta sarà pubblicato in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1760)

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Si comunica che la Sorgente Sant'Elena S.p.a., con sede legale in Firenze, piazza della Repubblica, 2, e stabilimento di produzione in Chianciano Terme, viale della Libertà, 112, è stata autorizzata con delibera della giunta regionale 8 novembre 1982, n. 11866, esecutiva a termine di legge, ad aggiornare l'analisi chimica e chimico-fisica nonché l'analisi batteriologica riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Sant'Elena », confezionata sia come sgorga dalla sorgente che addizionata di gas acido carbonico, già autorizzata alla vendita, per uso di bevanda, con provvedimento ministeriale 1° luglio 1927, n. 97, ed altri. Le nuove etichette ed i relativi stampati accessori devono essere conformi agli esemplari allegati alla deliberazione sopracitata ed i recipienti dell'acqua minerale « Sant'Elena » non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti. La Sorgente Sant'Elena S.p.a. è autorizzata a riportare sulle precitate etichette la nuova ragione sociale del titolare dell'autorizzazione sanitaria non appena il consiglio regionale le avrà notificato il provvedimento autorizzativo della voltura dell'intestazione della concessione mineraria perpetua di acqua minerale denominata « Sant'Elena » dalla « Società in accomandita semplice Sorgente Sant'Elena di Emilia Cignozzi Bellini e C. » alla « Società per azioni Sorgente Sant'Elena ».

Si comunica che la Sorgente Cintoia S.r.l., con sede e stabilimento di produzione in Greve in Chianti, località Strada in Chianti, via Cintoia Bassa, 55, è stata autorizzata con deliberazione della giunta regionale 6 dicembre 1982, n. 13193, esecutiva a termine di legge, ad aggiornare l'analisi batteriologica e l'analisi chimica e chimico-fisica riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Cintoia », già autorizzata alla vendita, per uso di bevanda, con provvedimento ministeriale 15 maggio 1974, n. 1474. Le nuove etichette devono essere conformi all'esemplare allegato alla deliberazione sopracitata ed i recipienti dell'acqua minerale « Cintoia » non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre al predetto.

(1399)

REGIONE LOMBARDIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Serravalle a Po, Alzate Brianza, Prevalle e Paladina

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 11 gennaio 1983, n. 24264: comune di Serravalle a Po (Mantova) (variante adottata con deliberazioni consiliari 17 marzo 1982, numeri 17 e 18);

deliberazione 18 gennaio 1983, n. 24448: comune di Alzate Brianza (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 11 maggio 1981, n. 51-*bis*);

deliberazione 18 gennaio 1983, n. 24449: comune di Prevalle (Brescia) (variante adottata con deliberazioni consiliari 9 ottobre 1981, numeri 143 e 144);

deliberazione 18 gennaio 1983, n. 24450: comune di Paladina (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 12 novembre 1981, n. 105).

(1591)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 1° marzo 1983, n. 1/13/2/380, il decreto 24 giugno 1932, n. 239, della prefettura di Pola, con il quale il cognome del sig. Giuseppe Kozina, nato a Becca (Erpelle Cosina) il 14 marzo 1866, venne ridotto nella forma italiana di « Cosina », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione al figlio Antonio, alla nuora Antonia Mihalic e ai nipoti Iolanda, Dusan, Albino, Silvestro e Antonio, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 9 febbraio 1983, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del pronipote di Giuseppe Kozina, sig. Valerio Cosina di Albino, nato a Trieste il 19 marzo 1956, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Kozina ».

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del predetto decreto all'interessato.

(1614)

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 10 marzo 1983, n. 2.

Il nuovo conto consuntivo degli enti locali. Decreto ministeriale 23 febbraio 1983.

Alle amministrazioni comunali e provinciali

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti Sezione enti locali

Al Ministero del tesoro Ragioneria dello Stato I.G.B.

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Ai commissari del Governo nelle province autonome

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta

Ai prefetti della Repubblica

Ai presidenti delle giunte provinciali

Agli assessori regionali agli enti locali

Agli organi regionali di controllo sugli atti degli enti locali

§ 1. - *Premessa.*

Com'è noto, il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, ha dettato nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dei comuni e delle province per coordinarle con quelle dello Stato e delle regioni.

Tra le novità più importanti va ricordata l'introduzione delle previsioni di cassa accanto alle previsioni di competenza per cui il bilancio ha assunto una nuova struttura più confacente alle attuali esigenze della contabilità pubblica che pone l'accento sui flussi monetari in entrata ed in uscita.

E poiché l'art. 219 del Regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale del 1911 prescrive che il conto consuntivo dei comuni e delle province è diviso nello stesso modo in cui è ripartito il bilancio di previsione, si rende necessario adottare il nuovo modello di conto consuntivo.

Ma, a parte tale prescrizione, l'uniformità sul piano nazionale della rappresentazione dei fenomeni della gestione ha lo scopo di consentire la comparazione dei dati nell'ambito del settore pubblico allargato e, al tempo stesso, di agevolare il riscontro e la deliberazione del conto da parte del consiglio comunale o provinciale; il controllo da parte dell'organo regionale competente e l'esame sulla gestione economico-finanziaria e sul buon andamento dell'azione amministrativa da parte della Corte dei conti.

Per corrispondere alle cennate necessità, con decreto ministeriale del 23 febbraio 1983 emanato dopo una lunga e ponderosa analisi effettuata d'intesa col tesoro e con le associazioni nazionali dei comuni e delle province, anche in relazione alle esigenze connesse con la meccanizzazione della contabilità, sono stati adottati i nuovi modelli per la compilazione del conto consuntivo che qui di seguito vengono illustrati.

§ 2. *Il contenuto del conto consuntivo.*

L'art. 303 della vigente legge comunale e provinciale del 1934 prescrive la compilazione di due conti e precisamente:

a) il conto del bilancio o rendiconto finanziario;

b) il conto del patrimonio o rendiconto patrimoniale.

Il primo si allaccia al bilancio di previsione e mette in rilievo le entrate accertate e riscosse e le spese impegnate e pagate, tanto sulla competenza che sui residui.

Il secondo, invece, mette in rilievo le variazioni subite dal patrimonio sia per effetto della gestione del bilancio sia per altra causa.

Orbene, mentre il conto del patrimonio, da allegare al conto del bilancio, conserva la sua tradizionale struttura, quest'ultimo, dovendo considerare per ciascun

capitolo o articolo del bilancio indistintamente le operazioni della competenza e quelle dei residui, risulta ora composto di due parti, anziché di quattro:

a) i residui attivi e le entrate di competenza;

b) i residui passivi e le spese di competenza.

Nell'ambito delle due parti occorre distinguere il conto del tesoriere e quello dell'amministrazione, trattandosi di atti che, sia pure contenuti in uno stesso documento, conservano la loro individualità.

Il conto del tesoriere deve indicare per i singoli capitoli o articoli le somme riscosse e quelle pagate, distintamente, in conto della competenza ed in conto dei residui.

Il conto dell'amministrazione, invece, oltre alle indicazioni sulle riscossioni e sui pagamenti, da confrontare con quelle del tesoriere, deve riportare l'ammontare dei residui attivi e passivi che si tramandano allo esercizio successivo, nonché, per i residui attivi, quelli riaccertati in più e quelli eliminati perché prescritti, insussistenti o inesigibili e, per i residui passivi, quelli eliminati perché prescritti, insussistenti o soggetti alla perenzione amministrativa.

L'esposizione analitica delle singole riscossioni e dei singoli pagamenti effettuati per ciascun capitolo o articolo del bilancio è fatta mediante appositi « svolgimenti» che formano parte integrante del conto consuntivo.

§ 3. - *La struttura del conto consuntivo.*

Il nuovo modello del conto consuntivo, in armonia con le indicazioni del bilancio di previsione, comprende:

1) il rendiconto della gestione dei residui attivi e delle entrate di competenza;

2) il riepilogo generale delle entrate;

3) il rendiconto della gestione dei residui passivi e delle spese di competenza;

4) il riepilogo generale delle spese;

5) il quadro generale riassuntivo delle entrate, con l'indicazione delle previsioni originali, di quelle definitive, degli accertamenti e delle riscossioni;

6) il quadro generale riassuntivo delle spese, con l'indicazione delle previsioni iniziali, di quelle finali, degli impegni e dei pagamenti;

7) il quadro generale riassuntivo dei risultati differenziali;

8) il riepilogo degli impegni delle spese classificati secondo l'analisi economico-funzionale;

9) il riepilogo dei pagamenti delle spese classificati secondo l'analisi economico-funzionale;

10) il quadro riassuntivo delle entrate e delle spese relativo a ciascun servizio gestito in economia;

11) il quadro riassuntivo della gestione di cassa;

12) il quadro riassuntivo della gestione finanziaria.

Per la redazione del conto col sistema meccanizzato i primi quattro modelli prescritti sono stati opportunamente adattati alle specifiche esigenze, mentre gli altri modelli dal 5 al 12 restano invariati.

Il citato decreto ministeriale ribadisce l'obbligo del tesoriere di compilare la parte del conto ad esso spettante, utilizzando in ogni caso modelli recanti anche la stampa predisposta per l'inserimento degli ulteriori elementi di competenza delle amministrazioni comunali e provinciali.

Le nuove disposizioni entrano in vigore a partire dalla compilazione del conto dell'esercizio 1982.

§ 4. - *La disciplina giuridica del conto consuntivo.*

Le norme concernenti la resa, la revisione e la deliberazione del conto consuntivo sono contenute negli articoli 308 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché negli articoli 219 e seguenti del Regolamento di esecuzione del 1911.

Il tesoriere deve rendere il conto entro tre mesi dalla chiusura definitiva dell'esercizio e cioè entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il conto si riferisce, e non più entro il 30 aprile essendo stato abolito l'esercizio suppletivo.

Per il conto del 1982 tale termine di tre mesi decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di approvazione dei nuovi modelli e cioè dal 10 marzo 1983 ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto-legge sulla finanza locale 28 febbraio 1983, n. 55.

Qualora il conto non venga presentato entro il termine stabilito, l'organo regionale di controllo può disporne la compilazione d'ufficio a spese del tesoriere.

Il conto è sottoposto all'esame dei revisori, i quali devono presentare la loro relazione nel termine di due mesi.

Il consiglio comunale e provinciale deve deliberare il conto entro un mese dalla presentazione della relazione dei revisori.

Il consiglio esamina ciascuna partita del conto, modificandone ove occorra i risultati e provvede alla classificazione dei residui attivi e passivi.

Al rendiconto deve essere allegata una illustrazione dei dati consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico dei dati stessi, ponendo in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio.

*
* *

Il conto consuntivo ha sempre avuto un posto di enorme rilievo nell'ambito della contabilità comunale e provinciale, non solo come strumento nel quale si compendia tutto lo svolgimento della gestione, ma anche come termometro di misurazione dell'attività svolta dagli amministratori per stabilire gli scostamenti tra l'ipotesi e la realtà e tra il mandato ricevuto ed i risultati conseguiti allo scopo di verificare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa.

Ne è la riprova il costante interesse del legislatore, specie negli ultimi anni, che tra l'altro con la sanzione di cui al primo comma dell'art. 19 del citato decreto presidenziale n. 421 del 1979 ha inteso sottolineare la necessità che esso sia tempestivamente deliberato ed approvato.

Nel richiamare l'attenzione sulle suesposte considerazioni, questo Ministero dichiara la propria disponibilità a fornire ogni utile suggerimento tecnico per superare eventuali difficoltà che dovessero sorgere nella prima applicazione della riforma e ad esaminare tutte le proposte che dovessero essere formulate per affinare e migliorare la rappresentazione dei risultati della gestione delle amministrazioni comunali e provinciali.

p. *Il Ministro*: SPINELLI

(1635)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esame, a centocinquanta posti di notaio

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365;

Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;

Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64;

Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358;

Vista la legge 21 gennaio 1943, n. 102;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 498;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358;

Visto l'art. 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1977, n. 714;

Visto l'art. 6 della legge 10 maggio 1978, n. 177, che ha sostituito l'art. 10 della legge 30 aprile 1976, n. 197;

Vista la delega conferita con decreto ministeriale 20 gennaio 1983;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame, a centocinquanta posti di notaio.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5, numeri 1), 2), 3), 4), 5), della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del presente decreto.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato, deve essere presentata al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, entro le ore d'ufficio e nel termine perentorio di giorni quarantacinque dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita al suddetto procuratore della Repubblica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra stabilito. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità (prima il cognome e poi il nome) con l'esatta indicazione della residenza; le donne coniugate devono indicare il cognome di nascita, il proprio nome prima del cognome del coniuge;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) l'inesistenza di sentenze di fallimento, interdizione o di inabilitazione pronunciate nei propri confronti;

7) il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, con la esatta menzione della data e dell'università in cui venne conseguito;

8) il compimento, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, della pratica notarile prescritta, con l'indicazione del relativo periodo e del consiglio notarile nella cui circoscrizione la pratica stessa è stata effettuata, nonché del titolo giustificativo della eventuale pratica notarile ridotta ovvero il conseguimento della idoneità in un concorso, per esame, per la nomina a notaio;

9) l'esclusione di difetti che importino inidoneità all'esercizio delle funzioni notarili.

Alla domanda i concorrenti debbono allegare:

a) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del registro della tassa erariale di L. 6.000 stabilita dallo art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per ammissione ad esame di abilitazione professionale.

Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che siano risultati idonei in un concorso, per esami, per la nomina a notaio;

b) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un archivio notarile della somma di L. 3.000, stabilita dall'art. 1, ultimo comma, ultima parte, della legge 25 maggio 1970, n. 358, di cui lire mille per tassa di concorso e lire duemila per contributo alle spese di concorso.

Gli aspiranti residenti all'estero hanno facoltà di presentare o far pervenire la domanda, con le quietanze, al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo risultante dalla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

L'esame scritto consterà di tre distinte prove teorico-pratiche riguardanti un atto fra vivi, un atto di ultima volontà ed un ricorso di volontaria giurisdizione. In ciascun tema si richiederà la compilazione dell'atto e lo svolgimento di principi dottrinali attinenti a determinati istituti giuridici relativi all'atto stesso.

L'esame orale consterà di tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie:

a) diritto civile e commerciale, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaio;

b) disposizione sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

c) disposizioni concernenti le tasse sugli affari.

Art. 5.

L'ammissione al concorso, per ciascun candidato, è deliberata dal Sottosegretario delegato, sotto condizione dell'accertamento dei prescritti requisiti e delle altre condizioni, in difetto dei quali, lo stesso Sottosegretario, può disporre, in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, per sostenere le prove scritte, nella sede e nei giorni indicati nel seguente art. 7.

I candidati sono inoltre tenuti a compiere le seguenti operazioni:

a) identificazione personale;

b) ritiro della tessera di ammissione;

c) consegna dei testi di consultazione per la preventiva verifica da parte della commissione.

Al predetto fine i candidati devono presentarsi al palazzo dei Congressi all'EUR - Piazzale Kennedy, Roma, dalle ore 8 alle ore 13,30, secondo il seguente ordine:

il giorno 20 giugno 1983 i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere dalla A alla L;

il giorno 21 giugno 1983 i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere dalla M alla Z.

I candidati che non consegnano i testi per la consultazione nei giorni citati, non potranno effettuare l'identificazione, a meno che rinunzino alla consultazione dei testi consentiti durante l'espletamento delle prove scritte.

Non saranno accettati i testi portati a mano nei giorni delle prove scritte.

A termini dell'art. 18, secondo comma, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 è consentita la consultazione, in sede di esame, soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti.

I predetti testi, sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina interna, dovranno contenere in modo chiaro (a stampatello) il cognome, il nome e la data di nascita del candidato cui si riferiscono.

In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non consentiti dal regolamento sopra citato, in particolare quelli contenenti: note, commenti, annotazioni, anche a mano, raffronti o richiami. Saranno esclusi, altresì, manoscritti o dattiloscritti o fotocopie dei testi consentiti sopra indicati e le riproduzioni degli stessi, a stampa, diverse da quelle di comune consultazione.

Art. 6.

I concorrenti dovranno dimostrare la propria identità personale prima di ciascuna prova di esame, presentando la carta di identità ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza ovvero un documento di identificazione, con fotografia, rilasciata da una autorità dello Stato. I predetti documenti di identificazione devono recare, in ogni caso, l'effige aggiornata dei candidati stessi. Dovranno altresì presentare la tessera di ammissione al concorso ricevuta ai sensi dell'art. 5, terzo comma, lettera *b*).

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 22, 23 e 24 giugno 1983, in Roma Palazzo dei Congressi all'EUR - Piazzale Kennedy. I candidati dovranno presentarsi alle ore 8.

Art. 8.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 1° giugno 1983 si darà comunicazione delle eventuali modificazioni della data di svolgimento delle prove scritte e delle modalità di convocazione dei concorrenti, già fissate agli articoli 5 e 7.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 9.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti che avranno riportato almeno trenta punti in ciascuna delle prove scritte e non meno di centocinque nel complesso.

L'esame orale si intenderà superato se il concorrente avrà riportato almeno trenta punti in ciascun gruppo di materie e non meno di centocinque punti nel complesso.

Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno conseguito in ciascuna delle prove almeno trenta punti e siano stati dichiarati idonei in uno o più precedenti concorsi, per esame, sarà aumentato di due punti per ciascuna delle idoneità precedentemente conseguite. Tale aumento verrà applicato sul voto complessivo delle prove scritte o sul voto complessivo delle prove orali oppure in parte sull'uno e in parte sull'altro.

I concorrenti ai quali sarà applicato l'aumento stesso, avranno soltanto fra loro il diritto di precedenza stabilito nell'art. 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e nelle successive sue modificazioni. Tale diritto non spetterà ad essi in confronto di altri concorrenti.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nell'insieme delle prove scrite ed orali, non meno di duecentodieci punti su trecento, con i minimi stabiliti nei commi precedenti.

Art. 10.

In base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato sarà formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri concorrenti dichiarati idonei.

A parità di condizione, dopo l'osservanza di quanto previsto dal precedente comma e dal comma quarto, dell'art. 8, l'ordine di graduatoria sarà determinato a norma dell'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e di ogni altra disposizione modificatrice od integratrice.

Per la formazione della graduatoria dei vincitori sarà tenuto conto, infine, dell'art. 11 della legge 5 marzo 1963, n. 367, e di ogni altra disposizione modificatrice od integratrice.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, al fine dell'accertamento dei requisiti per la nomina, debbono far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo alla data che sarà fissata e comunicata dall'amministrazione, i seguenti documenti:

1) l'estratto per riassunto o, in caso di pluralità di nomi, per copia integrale dell'atto di nascita: il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita o con l'estratto semplice;

2) il certificato di cittadinanza italiana;

3) il diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia notarile di esso ovvero, nel caso in cui il diploma originale non sia stato ancora rilasciato, un certificato della competente autorità accademica che, menzionando tale circostanza, lo sostituisca;

4) il certificato di compiuta pratica notarile e, nel caso di pratica notarile ridotta, il relativo titolo giustificativo;

5) il certificato medico rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o da un ufficiale sanitario comunale, attestante lo stato fisico del candidato e quant'altro possa essere utile per l'accertamento da parte dell'amministrazione della esclusione di difetti che importino la inidoneità allo esercizio delle funzioni notarili. In detto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I concorrenti che appartengono al personale di ruolo di una amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 2) e 5), ma debbono produrre copia autentica del loro stato di servizio di data non anteriore a quella fissata nella comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano risultati idonei in un concorso, per esame, per la nomina a notaio sono dispensati dalla presentazione del documento relativo al compimento della pratica notarile.

I documenti di cui al primo comma, numero 2) e 5), del presente articolo, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella fissata nella comunicazione di cui al comma medesimo.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, debbono far pervenire, inoltre, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato, a pena di decadenza, entro il termine previsto dal primo comma del precedente articolo, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli agli effetti della formazione della graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri concorrenti idonei.

I predetti titoli debbono essere comprovati mediante autonoma, specifica e valida documentazione o attestazione, e, in particoltre: la qualifica di mutilato e di invalido di guerra o per fatto di guerra o di mutilato ed invalido civile per fatto di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dalla competente associazione nazionale.

La qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato secondo i casi dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità.

La qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

La qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatto di guerra deve risultare da certificato rilasciato dalla competente associazione nazionale.

La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter*, rilasciato al nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio.

La qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale invalidi e mutilati del lavoro.

La qualifica di figlio di mutilato o invalido di guerra o della lotta di liberazione o di figlio di mutilato o invalido civile per fatto di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato.

La qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante attestazione rilasciata dal prefetto secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante la loro condizione.

Le madri, le vedove non rimaritate o le sorelle vedove o nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio, devono esibire un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualifica.

Le madri o le vedove non rimaritate o le sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Lo stato di coniugato deve essere dimostrato mediante lo estratto per riassunto dell'atto di matrimonio e l'esistenza dei figli con lo stato di famiglia.

Il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'Amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la cerificazione relativa alle qualifiche annuali.

L'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, od altro titolo equipollente, deve esser comprovato mediante attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende o di altra amministrazione competente, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato.

Tutti i documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

L'amministrazione provvede di ufficio all'accertamento della buona condotta, dell'assenza di precedenti penali, di carichi pendenti, di declaratorie di fallimento, di interdizione e di inabilitazione.

Art. 13.

Il Sottosegretario delegato riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso, approva, con decreto, la graduatoria.

Il Sottosegretario delegato, con lo stesso decreto, ha facoltà, sentito il Consiglio nazionale del notariato, di aumentare fino alla misura massima del dodici per cento il numero dei posti messi a concorso, nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, esistenti al momento della formazione della graduatoria.

La graduatoria viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, insieme all'elenco delle sedi da assegnare ai vincitori del concorso.

Art. 14.

Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero, nel quale saranno pubblicati la graduatoria e l'elenco di cui al precedente articolo, i vincitori del concorso potranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato, una dichiarazione, in carta da bollo, contenente l'indicazione delle sedi alle quali aspirano ad essere destinati, in ordine di preferenza.

Qualora manchi tale dichiarazione, il Sottosegretario delegato provvederà di ufficio all'assegnazione della sede. Parimenti di ufficio provvederà all'assegnazione della sede, qualora le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione di graduatoria o per ragioni di servizio.

Roma, addì 2 marzo 1983

Il Sottosegretario di Stato: GARGANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1983
Registro n. 16 *Giustizia, foglio n.* 59

(1701)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario dell'esame-colloquio del pubblico concorso, per esami, a complessivi trentasei posti per l'ammissione alla scuola professionale ferroviaria per aspiranti capi tecnici.

L'esame-colloquio del pubblico concorso, per esami, a complessivi trentasei posti per l'ammissione alla scuola professionale ferroviaria per aspiranti capi tecnici (quarta categoria), indetto con deliberazione del direttore generale 2 ottobre 1982, n. 239, si svolgerà in Foggia, nella scuola professionale intercompartimentale del servizio lavori e costruzioni presso il deposito locomotive delle ferrovie dello Stato, viale Fortore, dal giorno 11 aprile al giorno 28 maggio 1983.

(1791)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 75-*bis* del 17 marzo 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Istituti clinici di perfezionamento, in Milano: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di capo sala per il reparto di emodialisi.

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 76 del 18 marzo 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Associazione comuni ambito territoriale n. 31 *- Unità socio sanitaria locale n.* 31, *in Lovere*: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di assistente sociale (ex C.P.A.), quattro posti di assistente sociale (ex C.S.Z.), un posto di infermiera professionale (ex C.S.Z.), due posti di ostetrica (ex comuni).

Istituto nazionale della previdenza sociale: Concorso pubblico, per esami, a quattordici posti per la seconda qualifica del ruolo professionale (ramo sanitario) per l'espletamento delle funzioni di tecnico di radiologia medica.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830780)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - *Direzione Commerciale* - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.